

AD 15/25

LIMITE

CONF-ALB 12

DOCUMENTO DI ADESIONE

Oggetto: POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA
– Gruppo di capitoli 4: Agenda verde e connettività sostenibile

POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA

(a seguito della posizione negoziale dell'Albania AD 10/25 CONF-ALB 9)

Gruppo di capitoli di negoziato: 4

Agenda verde e connettività sostenibile

Compresi i capitoli 14 - Politica dei trasporti, 15 - Energia, 21 - Reti transeuropee, 27 - Ambiente e cambiamenti climatici

Questa posizione dell'Unione europea si basa sulla posizione generale da essa manifestata per la conferenza di adesione con l'Albania (AD 5/22 CONF-ALB 2) ed è soggetta ai principi di negoziato ivi approvati, segnatamente:

- la posizione espressa dall'Albania o dall'UE su un capitolo specifico dei negoziati non pregiudica in alcun modo la posizione che può essere adottata su altri capitoli,
- gli accordi, compresi gli accordi parziali, raggiunti nel corso dei negoziati su capitoli specifici non possono essere considerati definitivi fino alla conclusione di un accordo globale su tutti i capitoli,

e ai requisiti di cui ai punti 2, 3, 5, 10, 16, 23, 26, 31, 38, 45, 46, 47 e 48 del quadro di negoziazione.

L'UE incoraggia l'Albania a proseguire il processo di allineamento all'*acquis* dell'UE e la sua effettiva attuazione e applicazione nonché, in generale, a sviluppare già prima dell'adesione politiche e strumenti il più possibile simili a quelli dell'UE.

L'UE rileva che l'Albania, nella sua posizione AD 10/25 CONF-ALB 9, accetta l'*acquis* dell'UE per il gruppo di capitoli 4 in vigore al 16 giugno 2025 e dichiara di essere pronta ad attuarlo entro la data di adesione all'Unione europea, tranne che per il capitolo 27, per il quale chiede misure transitorie in materia di qualità dell'aria, qualità dell'acqua, gestione dei rifiuti, sostanze chimiche nonché inquinamento e gestione del rischio nel settore industriale.

A titolo di risposta generale alle richieste di misure transitorie formulate dall'Albania, l'UE ricorda la propria posizione generale di negoziato secondo cui le misure transitorie devono essere eccezionali, limitate nel tempo e nella portata nonché corredate di un piano che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'*acquis*. Tali misure non possono dar luogo a modifiche delle regole o delle politiche dell'UE, perturbarne il corretto funzionamento né comportare distorsioni di concorrenza significative. L'UE prende atto dell'intenzione dell'Albania di adottare piani di attuazione specifici di regolamenti/direttive come parte integrante della sua posizione negoziale, e sottolinea che ciò costituisce un presupposto per proseguire i lavori sui periodi transitori, in particolare al fine di fornire piani in corso, particolareggiati e iscritti in bilancio per l'allineamento alle direttive/ai regolamenti interessati. Per consentire un esame nel merito delle richieste, l'UE sottolinea l'importanza che l'Albania presenti i piani di attuazione specifici di regolamenti/direttive in una fase iniziale dei negoziati e includa tutti gli elementi indicati di seguito.

La presentazione di tali piani non pregiudica la posizione dell'UE sull'accettazione delle richieste dell'Albania relativamente ai periodi transitori. L'UE rileva inoltre che l'Albania riferirà periodicamente in merito allo stato di avanzamento dei piani di attuazione specifici di regolamenti/direttive.

1. Capitolo 14 - Politica dei trasporti

L'UE prende atto degli sforzi compiuti dall'Albania per allinearsi all'*acquis* dell'UE nel settore dei **trasporti su strada** e sottolinea che sono necessari ulteriori progressi.

L'UE rileva che l'Albania deve allinearsi pienamente all'*acquis* relativo alla direttiva Eurobollo¹, alla direttiva sui sistemi europei di telepedaggio (S.E.T.)², alle tariffe e alle misure di crisi³, ai veicoli puliti⁴, ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS)⁵ e all'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR)⁶. La legislazione albanese è attualmente allineata solo parzialmente alla direttiva sui pesi e sulle dimensioni⁷. Sebbene le definizioni siano in linea con la direttiva, elementi chiave quali i requisiti in materia di peso e di lunghezza non sono ancora stati integrati nel diritto nazionale.

¹ Direttiva 1999/62/CE.

² Direttiva (UE) 2019/520.

³ Regolamento (CEE) n. 4058/89 e regolamento (CEE) n. 3916/90.

⁴ Direttiva (UE) 2019/1161.

⁵ Direttiva (UE) 2010/40.

⁶ Regolamento (UE) n. 2023/1804.

⁷ Direttiva 96/53/CE.

L'UE sottolinea la necessità di un ulteriore allineamento e di istituire punti di accesso nazionali, come richiesto nell'ambito del precedente *acquis* in materia di ITS.

L'UE prende atto con soddisfazione degli sforzi compiuti dall'Albania per conformarsi pienamente alle prescrizioni dell'*acquis* dell'UE in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Ricorda che per quanto riguarda i segni distintivi e la sicurezza stradale la legislazione deve ancora essere allineata pienamente all'*acquis* dell'UE, compresa la direttiva sullo scambio transfrontaliero di informazioni riguardo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale⁸.

L'UE prende atto con soddisfazione dell'allineamento dell'Albania all'*acquis* in materia di formazione dei conducenti⁹ e si compiace della comunicazione dell'avvenuto allineamento all'*acquis* sulle patenti di guida¹⁰. Sottolinea che la legislazione nazionale deve essere allineata pienamente alle disposizioni dell'UE in materia di dimensioni e peso dei veicoli¹¹. Evidenzia la necessità di allinearsi all'*acquis* dell'UE per quanto riguarda i trasportatori su strada¹² e l'accesso al mercato del trasporto di merci¹³. Pone l'accento sull'importanza di una piena attuazione dell'*acquis* in materia di trasporto internazionale di passeggeri¹⁴, in particolare per quanto riguarda le nuove disposizioni introdotte dal primo pacchetto sulla mobilità.

L'UE prende atto del parziale allineamento dell'Albania alle disposizioni in materia sociale, compresi i tempi di guida e i periodi di riposo¹⁵, e invita a compiere ulteriori sforzi per la piena attuazione. Esorta l'Albania a garantire la piena attuazione in materia di tachigrafi e a completare la transizione verso la versione intelligente.

Per quanto riguarda il **trasporto ferroviario**, l'UE accoglie con favore le misure adottate per garantire la separazione della gestione dell'infrastruttura e dell'attività di trasporto, che costituisce la pietra angolare dello spazio ferroviario europeo unico. Esorta a continuare a migliorare la sicurezza ferroviaria, il quadro istituzionale e le norme di interoperabilità, nonché a rafforzare la cooperazione con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA). Sottolinea inoltre la necessità che l'Albania provveda all'allineamento alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo¹⁶ e alla sua attuazione, garantendo una maggiore integrazione nella rete di trasporto dell'UE.

⁸ Direttiva (UE) 2015/413.

⁹ Direttiva (UE) 2022/2561.

¹⁰ Direttiva 2006/126/CE.

¹¹ Poiché determinati valori per i veicoli pesanti differiscono da quelli di cui figuranti nell'allegato I della direttiva 96/53/CE.

¹² Regolamento (CE) n. 1071/2009.

¹³ Regolamento (CE) n. 1072/2009.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1073/2009 e regolamento (UE) n. 361/2014.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 561/2006.

¹⁶ Direttiva 2012/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370, e relativi atti di esecuzione.

L'UE invita l'Albania ad allinearsi alla **direttiva sui trasporti combinati**¹⁷, anche mediante il pieno allineamento al passaggio dell'UE al trasporto per ferrovia e per via navigabile.

L'UE accoglie con favore l'allineamento dell'Albania all'*acquis* dell'UE per quanto riguarda i **diritti dei passeggeri** del trasporto aereo e incoraggia il paese a proseguire l'allineamento in materia di diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, per vie navigabili e con autobus¹⁸, comprese le disposizioni dell'UE in materia di responsabilità dei vettori, nonché per quanto riguarda il rafforzamento degli organismi di applicazione e delle loro attività di vigilanza.

L'UE prende atto dei progressi compiuti dall'Albania nell'allineamento all'*acquis* dell'UE in materia di **trasporto aereo** per quanto riguarda l'accesso al mercato. Accoglie con favore l'allineamento dell'Albania all'*acquis* dell'UE in materia di diritti aeroportuali e assistenza a terra. Sottolinea la necessità che l'Albania si allinei all'*acquis* in materia di sicurezza aerea intrinseca, aeroporti, equipaggi, droni, sicurezza delle informazioni, servizi, ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), funzionamento del mercato, rumore ambientale, orario di lavoro, sicurezza aerea estrinseca nonché in materia di segnalazione di eventi e indagini su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione. Prende atto inoltre del parziale allineamento dell'Albania in materia di sicurezza dell'aviazione civile e sottolinea la necessità di proseguire gli sforzi di allineamento in questo ambito.

L'UE prende atto del parziale allineamento dell'Albania all'*acquis* dell'UE in materia di **trasporto marittimo e sicurezza marittima** e incoraggia il paese a migliorare ulteriormente il suo quadro giuridico in materia di agevolazione degli scambi, soprattutto per quanto riguarda l'interoperabilità, le segnalazioni e le specifiche tecniche. L'UE sottolinea la necessità che l'Albania si allinei all'*acquis* dell'UE in materia di porti marittimi e sicurezza marittima, compresi settori quali il sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale, le specifiche di progettazione delle navi cisterna e il controllo da parte dello Stato di bandiera. Incoraggia il proseguimento degli sforzi di allineamento all'*acquis* al fine di ridurre l'impatto e l'inquinamento ambientali, rispettando nel contempo gli obblighi previsti dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e dal Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

¹⁷ Direttiva 92/106/CEE.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 181/2011, regolamento (UE) n. 1177/2010, regolamento (UE) 2021/782.

L'UE accoglie con favore la cancellazione dell'Albania dalla "lista nera" del memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo (MOU di Parigi) e prende atto del suo attuale inserimento nella "lista grigia". L'UE sottolinea la necessità per l'Albania di accelerare l'allineamento all'*acquis* relativo al controllo da parte dello Stato di approdo e invita il paese ad adottare tutte le misure necessarie per aderire al MOU di Parigi.

L'UE incoraggia l'Albania ad allinearsi pienamente all'*acquis* in materia di miglioramento della sicurezza dei porti¹⁹ e al regolamento relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali²⁰, che vanno oltre le misure internazionali obbligatorie del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali dell'Organizzazione marittima internazionale.

L'UE osserva che l'Albania non dispone di **vie navigabili interne** (vi si praticano infatti solo attività di navigazione ricreativa sui laghi) né di bacini condivisi con l'UE; sono tuttavia in vigore accordi internazionali in materia di trasporti lacustri con la Macedonia del Nord e il Montenegro. L'UE sottolinea la necessità che l'Albania si allinei all'*acquis* in materia di navi, accesso al mercato, posti di lavoro, competenze e norme ambientali. L'*acquis* in materia di sistemi di informazione fluviale si applica all'Albania solo se il paese prevede di integrare i propri laghi nelle reti transeuropee dei trasporti.

L'UE sottolinea l'importanza di integrare le considerazioni ambientali nel settore dei trasporti e invita l'Albania a procedere in tal senso durante la fase di attuazione dell'*acquis* dell'UE nel settore dei trasporti.

L'UE incoraggia l'Albania a proseguire la **lotta alla corruzione nel settore della politica dei trasporti** attraverso misure concrete a favore dell'integrità, della responsabilità e della trasparenza, anche riguardo a contratti pubblici, licenze e permessi e ispezioni.

¹⁹ Direttiva (CE) 2005/65.

²⁰ Regolamento (CE) n. 725/2004.

2. Capitolo 15 - Energia

Per quanto riguarda la **legislazione orizzontale in materia di energia**, l'UE accoglie con favore il piano nazionale per l'energia e il clima dell'Albania per il periodo 2021-2030 e invita il paese a ultimarne il riesame e l'aggiornamento in linea con gli obiettivi e le raccomandazioni della Comunità dell'energia per il 2030. Esorta l'Albania ad allineare ulteriormente la propria legislazione nazionale al regolamento sulla governance²¹ e a conseguire risultati in termini di attuazione.

L'UE sottolinea la necessità di integrare gli obiettivi di **efficienza energetica** della Comunità dell'energia per il 2030. Esorta l'Albania ad accelerare l'allineamento legislativo e istituzionale all'*acquis* dell'UE in materia di efficienza energetica, in particolare alla direttiva sull'efficienza energetica²² e alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia²³, comprese le sanzioni applicabili necessarie. Invita l'Albania a sviluppare ulteriormente la propria legislazione, attuando una strategia di ristrutturazione a lungo termine e allineandosi alle norme in materia di prodotti e progettazione ecocompatibile. Prende atto con soddisfazione dell'allineamento dell'Albania all'*acquis* dell'UE in materia di etichettatura energetica²⁴, un passo che contribuisce a migliorare l'efficienza energetica.

L'UE si compiace dell'ambizione dell'Albania per quanto riguarda gli obiettivi in materia di **energie rinnovabili** e sottolinea la necessità di finalizzare il suo allineamento all'*acquis* pertinente, in particolare in relazione ai biocarburanti. Sottolinea l'importanza di completare l'allineamento all'*acquis* dell'UE in materia di autorizzazioni²⁵ per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Invita l'Albania a garantire la propria capacità di promuovere l'energia da fonti rinnovabili²⁶.

L'UE esorta l'Albania ad assicurare la **sicurezza dell'approvvigionamento** di gas, energia elettrica e petrolio, mantenendo scorte sufficienti e cominciando a costituire tali scorte. Invita l'Albania, per quanto riguarda il gas, ad attuare le disposizioni fondamentali sul meccanismo di ripartizione degli oneri e a completare le procedure di certificazione. Invita inoltre l'Albania, per quanto riguarda l'energia elettrica, ad allinearsi all'*acquis* in materia di preparazione ai rischi²⁷. Sottolinea l'importanza di allinearsi ulteriormente all'*acquis* in materia di scorte petrolifere²⁸.

²¹ Regolamento (UE) 2018/1999.

²² Direttiva (UE) 2018/2002.

²³ Direttiva 2010/31/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/844. Questo quadro giuridico è stato abrogato dalla direttiva (UE) 2024/1275 (rifusione).

²⁴ Regolamento (UE) 2017/1369.

²⁵ Regolamento (UE) n. 2022/2577.

²⁶ Direttiva (UE) 2023/2413 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE.

²⁷ Regolamento (UE) n. 2019/941.

²⁸ Direttiva 2009/119/CE del Consiglio.

L'UE prende atto dei progressi dell'Albania riguardo al pacchetto sull'**integrazione nel settore dell'energia elettrica**²⁹ ed esorta il paese a provvedere a un allineamento e un'attuazione completi. Accoglie con favore la separazione e la certificazione del gestore del sistema di trasmissione e sottolinea i passi compiuti per istituire un mercato dell'energia elettrica competitivo. Esorta l'Albania ad allinearsi agli orientamenti in materia di allocazione di capacità e gestione della congestione, bilanciamento del sistema elettrico e allocazione di capacità a termine, agli orientamenti relativi alla gestione del sistema e al codice di rete in materia di emergenza e ripristino nonché a realizzare un mercato infragiornaliero ai fini di una maggiore integrazione con i sistemi elettrici regionali e dell'UE.

L'UE rileva gli sforzi compiuti dall'Albania verso l'allineamento all'**acquis** in materia di **mercato interno del gas**³⁰ ed esorta il paese a procedere alla piena attuazione in particolare del modello "REMIT integrale" e delle prescrizioni dell'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia³¹. Esorta a proseguire l'attuazione delle norme in materia di mercato del gas naturale nell'ambito delle competenze dell'ente regolatore dell'energia.

L'UE riconosce che l'Albania si è parzialmente allineata all'**acquis dell'Euratom** in materia di **sicurezza e salvaguardie nucleari e radioprotezione**. Invita l'Albania a completare l'allineamento legislativo, istituzionale e operativo alle prescrizioni dell'Euratom. A tal fine occorre garantire che l'intero diritto primario e derivato dell'Euratom, applicabile a tutti gli Stati membri dell'UE indipendentemente dal fatto che producano o meno energia nucleare, sia adeguatamente integrato nella legislazione nazionale. Inoltre, l'UE incoraggia l'Albania a intensificare gli sforzi per aderire al sistema comunitario per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica (ECURIE) e alla Piattaforma dell'Unione europea per lo scambio di dati radiologici. Incoraggia l'Albania a proseguire la **lotta alla corruzione nel settore della politica energetica** attraverso misure concrete a favore dell'integrità, della responsabilità e della trasparenza, anche riguardo a contratti pubblici, licenze e permessi e ispezioni.

²⁹ Direttiva (UE) 2019/944, regolamento (UE) 2019/943, regolamento (UE) 2019/942 e regolamento (UE) 2019/941.

³⁰ Direttiva 2009/73/CE compresi i codici di rete del gas, regolamento (UE) 2017/460, regolamento (UE) 2017/459 e regolamento (UE) 703/2015, regolamento (UE) 1227/2011.

³¹ Regolamento (UE) 2019/942.

3. Capitolo 21 - Reti transeuropee

L'UE sottolinea la necessità che l'Albania si allinei all'*acquis* dell'UE in materia di **rete transeuropea dell'energia (RTE-E)**. Invita l'Albania a definire una pianificazione infrastrutturale a lungo termine, ad attuare le strategie necessarie, ad analizzare il potenziale in termini di energie rinnovabili offshore, sviluppo delle reti correlate e decarbonizzazione dell'industria e dei trasporti nonché a valutare il fabbisogno di investimenti infrastrutturali, in particolare in termini di trasmissione e stoccaggio dell'energia elettrica e realizzazione di reti intelligenti. L'UE sottolinea la necessità che l'Albania migliori l'efficienza e la conformità ambientale delle infrastrutture che consentono la fornitura delle reti.

L'UE prende atto dell'allineamento parziale dell'Albania alla **rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)** ed esorta il paese ad allinearvisi pienamente e ad attuare il pertinente *acquis* dell'UE per tutti i modi di trasporto. Richiama inoltre l'attenzione dell'Albania sul nuovo regolamento TEN-T³², entrato in vigore nel 2024. L'UE sottolinea la necessità che l'Albania rafforzi il suo quadro istituzionale e la sua capacità amministrativa per lo sviluppo e il monitoraggio della TEN-T. Esorta inoltre l'Albania a sviluppare i futuri progetti prioritari della rete TEN-T e a compiere progressi costanti verso il completamento dei progetti sul corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali-Mediterraneo orientale.

L'UE incoraggia l'Albania a proseguire la **lotta alla corruzione nel settore delle reti transeuropee dei trasporti** attraverso misure concrete a favore dell'integrità, della responsabilità e della trasparenza, anche riguardo a contratti pubblici, licenze e permessi e ispezioni.

4. Capitolo 27 - Ambiente e cambiamenti climatici

L'UE incoraggia l'Albania ad assicurare l'integrazione dei requisiti in materia di tutela ambientale nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche settoriali e la promozione di uno sviluppo efficiente sotto il profilo delle risorse, a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici. Rileva inoltre che tutti i nuovi investimenti dovrebbero rispecchiare sin da ora la normativa ambientale nazionale, in linea con l'*acquis*.

³² Regolamento (UE) 2024/1679.

L'UE rileva che l'Albania ha compiuto alcuni progressi nell'allineamento all'*acquis* dell'UE per quanto riguarda la **legislazione orizzontale in materia di ambiente**, spesso denominata "Stato di diritto ambientale", ma sottolinea che l'Albania deve migliorare sostanzialmente l'allineamento e l'attuazione della legislazione in questo settore. L'UE sottolinea che le ispezioni e la capacità di contrasto dovrebbero essere rafforzate, in particolare per prevenire e affrontare con più efficacia i reati ambientali. Rileva che è necessario un ulteriore allineamento per quanto riguarda le valutazioni ambientali di piani, programmi e progetti. L'UE esorta l'Albania ad assicurare l'effettivo allineamento e l'attuazione delle direttive sulla valutazione di impatto ambientale (VIA)³³ e sulla valutazione ambientale strategica (VAS)³⁴, effettuando valutazioni di impatto complete per garantire che l'adozione dei pertinenti piani e programmi pubblici nonché l'approvazione di vari progetti pubblici e privati rispettino l'*acquis* dell'UE in materia di valutazioni ambientali, con l'effettivo coinvolgimento del pubblico nell'elaborazione di progetti e piani relativi all'ambiente. A tal fine l'Albania è incoraggiata a rafforzare le sue capacità e strutture amministrative e a investire ingenti risorse.

L'UE rileva che le modifiche alla legge sulle aree protette (legge n. 21/2024) e la proroga della legislazione del 2015 sugli investimenti strategici hanno destato preoccupazioni in quanto comportano ingenti investimenti turistici e industriali nelle aree protette e consentono attività che rischiano di compromettere i valori ecologici e di biodiversità dell'Albania, anche nei potenziali siti Natura 2000, in contrasto con le norme dell'UE.

L'UE accoglie con favore l'impegno dell'Albania ad allinearsi alla direttiva sulla VAS entro il 2026 e alla direttiva sulla VIA entro il 2027, nonché l'intenzione di adottare nel 2027 un piano d'azione comprensivo di sviluppo di capacità, tabella di marcia e monitoraggio. Prende atto inoltre dell'intenzione dell'Albania di garantire entro il 2027 che tutti gli investimenti infrastrutturali e le valutazioni ambientali siano pienamente conformi all'*acquis* dell'UE e comportino un coordinamento e una valutazione d'impatto adeguati.

³³ Direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

³⁴ Direttiva 2001/42/CE

L'UE prende altresì atto dei progressi compiuti dall'Albania nell'allineamento all'*acquis* di Aarhus, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia, ed esorta il paese a proseguire gli sforzi in tal senso. Sottolinea la necessità di adoperarsi maggiormente per garantire che il pubblico, comprese le organizzazioni della società civile, possa mettere in discussione i piani e invita l'Albania ad agire rapidamente per affrontare tali questioni, in linea con l'*acquis* di Aarhus. L'UE ribadisce che è altrettanto importante garantire l'accesso agli organi giurisdizionali nazionali per i singoli e le ONG, in linea con le norme consolidate sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, tra l'altro nei settori della natura, della qualità dell'aria e dell'acqua, in cui non esistono esplicite disposizioni di diritto derivato dell'UE, ma solo giurisprudenza. Tuttavia, l'UE è preoccupata per il fatto che, nella pratica, i progetti di investimento infrastrutturali più ampi sono proseguiti senza adeguati processi di trasparenza e consultazione.

L'UE sottolinea l'allineamento dell'Albania alla direttiva INSPIRE³⁵ e invita il paese a sviluppare ulteriormente la sua infrastruttura di dati territoriali e a rendere disponibili e accessibili i dati geospaziali ambientali. L'UE accoglie inoltre con favore l'istituzione di un gruppo interistituzionale contro la criminalità ambientale e sottolinea la necessità che l'Albania si allinei alla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente³⁶. L'UE sottolinea altresì che l'Albania deve allinearsi alla direttiva sulla responsabilità ambientale³⁷. Invita inoltre l'Albania a partecipare attivamente alle reti UE esistenti di operatori ambientali che si occupano del controllo dell'ambiente (ossia IMPEL, ENPE, EUFJE ed EnviCrimeNet) e sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità degli attori lungo la catena di contrasto, quali gli ispettorati giudiziari e ambientali, e la loro resilienza ai tentativi di influenza indebita. L'UE rileva che l'Albania ha beneficiato delle iniziative del programma LIFE ed è interessata a essere pienamente associata al programma in futuro. Sottolinea anche l'importanza di fornire una pianificazione finanziaria credibile in vista della futura attuazione dell'*acquis*.

³⁵ Direttiva 2007/2/CE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

³⁶ Direttiva (UE) 2024/1203.

³⁷ Direttiva 2004/35/CE.

L'UE rileva che l'Albania deve compiere ulteriori sforzi per rafforzare l'allineamento all'*acquis* dell'UE in materia di **qualità dell'aria**, anche ampliando e migliorando il sistema di monitoraggio dell'aria. Incoraggia l'Albania a proseguire gli sforzi per allineare e attuare l'*acquis* in materia di qualità dell'aria, a rafforzare il sistema e le strutture di monitoraggio esistenti responsabili della raccolta e del trattamento dei dati e delle future relazioni alla Commissione, a potenziare la capacità amministrativa e a investire nelle risorse umane e nelle attrezzature necessarie. Sottolinea che l'Albania deve proseguire gli sforzi per ridurre ulteriormente l'inquinamento atmosferico. Prende atto dei piani dell'Albania per aggiornare la sua strategia e il suo piano di gestione in materia di qualità dell'aria entro il 2026, ampliare il monitoraggio e sviluppare la modellizzazione entro il 2028 e garantire l'accesso in tempo reale del pubblico ai dati sulla qualità dell'aria entro il 2027. L'UE incoraggia inoltre l'Albania a ratificare il protocollo di Göteborg della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, prima dell'adesione.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione dell'articolo 13 e dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/2881 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa fino al 2036 o per sei anni dopo la data di adesione all'UE.

L'UE prende atto delle informazioni presentate a sostegno della richiesta. Invita l'Albania a riconsiderare la sua richiesta per quanto riguarda l'articolo 19. Ritiene che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione riguardo alla richiesta relativa all'articolo 13 e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico della direttiva, che comprenda:

- a. lo stato dei siti di monitoraggio disponibili;
- b. i livelli attuali degli inquinanti;
- c. gli strumenti attualmente disponibili per monitorare le emissioni;
- d. il calendario per l'attuazione dell'*acquis* dell'UE, compresa l'introduzione graduale di misure per conformarsi ai valori limite.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione dell'articolo 4 e dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva NEC) fino al 2036 o per sei anni dopo la data di adesione all'UE.

L'UE prende atto delle informazioni presentate a sostegno della richiesta. Ritiene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico della direttiva, che comprenda:

- a. la situazione attuale delle emissioni atmosferiche e gli sforzi in corso per ridurle;
- b. le difficoltà nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni;
- c. gli strumenti attualmente disponibili per monitorare le emissioni;
- d. il calendario per l'attuazione dell'*acquis* dell'UE, compresa l'introduzione graduale di valori limite.

L'UE prende atto del buon livello di allineamento dell'Albania in materia di composti organici volatili (COV) nelle vernici e del livello parziale di allineamento riguardo alle emissioni di COV. Esorta l'Albania ad attuare le direttive e a mobilitare risorse finanziarie e umane adeguate.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio e dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/63/CE, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio fino al 2036 o per 6 anni dopo la data di adesione all'UE.

L'UE prende atto delle informazioni presentate a sostegno delle due richieste nell'ambito dell'*acquis* relativo ai composti organici volatili. Ritiene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico delle direttive, che comprenda:

- a. la situazione attuale e le tecnologie disponibili per i composti organici volatili;
- b. gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi dell'UE;
- c. il calendario per l'attuazione, compresa l'introduzione graduale dell'*acquis* dell'UE.

L'UE rileva che l'Albania è solo parzialmente allineata all'*acquis* in materia di **gestione dei rifiuti** e deve compiere notevoli sforzi per progredire in questo settore, anche valutando gli impatti ambientali sia della produzione di rifiuti che dei processi di trattamento dei rifiuti. Rileva inoltre che l'Albania è parzialmente allineata alla direttiva quadro sui rifiuti³⁸, alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche³⁹, al regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁴⁰ e alla maggior parte delle disposizioni dell'*acquis* dell'UE in materia di rifiuti. L'UE sottolinea la necessità che il paese si allinei all'*acquis* sulla plastica monouso⁴¹. Rileva altresì il nuovo *acquis* in materia di spedizioni di rifiuti⁴² e di rifiuti di batterie⁴³, che introduce requisiti più rigorosi in materia di sostenibilità e gestione dei rifiuti. L'UE incoraggia l'ulteriore inclusione degli aspetti relativi all'economia circolare, in particolare degli aspetti non legati ai rifiuti che riguardano il ciclo di vita dei prodotti.

L'UE prende atto dell'impegno dell'Albania a rafforzare il livello di ravvicinamento della legislazione nazionale all'*acquis* dell'UE nel settore della gestione dei rifiuti e a migliorare e rafforzare il sistema interno di gestione dei rifiuti, anche rendendo operativa l'agenzia nazionale per i rifiuti, così da adottare nel 2025 una nuova legge sulla gestione dei rifiuti e una legge sulla responsabilità estesa del produttore.

³⁸ Direttiva 2008/98/UE.

³⁹ Direttiva 2012/19/UE.

⁴⁰ Regolamento (UE) 2025/40. La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, con specifiche eccezioni, come stabilito all'articolo 70 del regolamento.

⁴¹ Direttiva (UE) 2019/904.

⁴² Regolamento (UE) 2024/1157.

⁴³ Regolamento (UE) 2023/1542.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione degli articoli 11 e 22 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, fino al 2036 o per sei anni dopo la data di adesione all'UE.

L'UE prende atto delle informazioni presentate dall'Albania a sostegno della richiesta. Ritiene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico della direttiva, che comprenda:

- a. la situazione attuale riguardo alle criticità incontrate nella gestione dei rifiuti, tra cui le difficoltà legate alle infrastrutture e alla raccolta;
- b. i vincoli finanziari e tecnici alla raccolta dei rifiuti organici a livello nazionale entro il 2030;
- c. gli investimenti chiave, comprese le proiezioni dei costi, necessari per un sistema integrato di gestione dei rifiuti;
- d. le strategie volte ad aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico;
- e. il calendario per l'attuazione, compresa l'introduzione graduale degli obiettivi dell'*acquis* dell'UE.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione degli articoli 50 e 52 del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, fino al 2040 o per 10 anni dopo la data di adesione all'UE.

L'UE prende atto delle informazioni presentate a sostegno della richiesta. Ritene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico del regolamento, che comprenda:

- a. il riciclaggio per i materiali chiave e i relativi costi di trasporto;
- b. gli investimenti necessari per conformarsi all'*acquis* dell'UE;
- c. lo sviluppo di regimi di responsabilità estesa del produttore;
- d. le fluttuazioni dei rifiuti di imballaggio dovute al turismo;
- e. le criticità nell'attuazione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione e nel sostegno alle PMI che si occupano di riciclaggio;
- f. le strategie volte ad aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico;
- g. il calendario per l'attuazione, compresa l'introduzione graduale dell'*acquis* dell'UE.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti fino al 2036 o per sei anni dopo la data di adesione all'UE.

L'UE rileva le informazioni presentate a sostegno della richiesta. Ritene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico della direttiva, che comprenda:

- a. le criticità riguardanti la diminuzione del collocamento in discarica e il pretrattamento dei rifiuti;
- b. gli investimenti necessari per il collocamento in discarica, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti urbani per soddisfare i requisiti dell'*acquis* dell'UE;
- c. le capacità di riciclaggio e i costi di esportazione;
- d. lo stato dei piani per il compostaggio dei rifiuti verdi e il riciclaggio dei rifiuti alimentari;
- f. le strategie volte ad aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico;
- g. il calendario per l'attuazione, compresa l'introduzione graduale dell'*acquis* dell'UE.

L'UE prende atto dei progressi compiuti dall'Albania per conformarsi all'*acquis* dell'UE in materia di **qualità dell'acqua** e sottolinea l'importanza di destinare le risorse amministrative e finanziarie necessarie per garantire un'attuazione efficace. Prende inoltre atto dell'allineamento legislativo dell'Albania alla direttiva quadro sulle acque. Esorta il paese a completare i piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici e a garantire i finanziamenti per la loro attuazione. Prende atto altresì del quadro istituzionale ben strutturato dell'Albania per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane, nonché del notevole fabbisogno di investimenti e capacità in tale settore. Sottolinea l'importanza di mantenere elevati standard di qualità dell'acqua per salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente. Ricorda quanto sia importante garantire un'acqua potabile sicura e pulita. L'UE esorta inoltre l'Albania a continuare ad allinearsi alle disposizioni dell'*acquis* in materia di acqua potabile⁴⁴. Sottolinea che il paese deve mettere in atto piani che gli consentano di rispondere in modo rapido ed efficace alle alluvioni. Lo incoraggia a intervenire per quanto riguarda le zone di balneazione scarsamente classificate attuando adeguate misure di gestione e, se necessario, imponendo divieti di balneazione, in linea con l'*acquis* in materia di acque di balneazione⁴⁵. L'UE sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare un sistema operativo di monitoraggio delle acque per individuare le acque inquinate e designare le zone vulnerabili ai nitrati.

L'UE sottolinea che l'Albania deve allinearsi alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e stanziare risorse sufficienti per la sua attuazione. Esorta il paese ad accelerare i progressi relativi alla direttiva sulle acque sotterranee, mirando al pieno allineamento, e a rafforzare le sue capacità amministrative e tecniche. L'UE invita l'Albania a migliorare l'allineamento all'*acquis* in materia di standard di qualità ambientale⁴⁶ istituendo un sistema di monitoraggio e potenziando le capacità.

L'UE sottolinea che, nonostante i notevoli progressi compiuti in merito alla direttiva sulle alluvioni, l'Albania deve mettere in atto piani che le consentano di rispondere in modo rapido ed efficace alle alluvioni, oltre a proseguire il coordinamento con la direttiva quadro sulle acque, rafforzare le autorità di protezione civile e portare avanti le consultazioni in corso per affrontare le sfide future.

⁴⁴ Direttiva (UE) 2020/2184.

⁴⁵ Decisione di esecuzione 2011/321/UE della Commissione.

⁴⁶ Direttiva 2008/105/CE.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione degli articoli 4, 8, 11, 13 e 16 della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque). Prende atto del fatto che l'Albania comunicherà la durata del periodo transitorio dopo il completamento del piano di attuazione specifico della direttiva.

L'UE rileva le informazioni presentate a sostegno della richiesta. Ritiene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico della direttiva, che comprenda:

- a. la situazione attuale della qualità dell'acqua e i relativi piani di monitoraggio;
- b. le infrastrutture chiave per gli impianti di trattamento delle acque, le criticità giuridiche e istituzionali legate all'*acquis* dell'UE;
- c. informazioni dettagliate sulla sicurezza delle acque, sul monitoraggio della qualità e sugli inquinanti emergenti;
- d. gli investimenti necessari, i costi e il calendario per gli interventi a breve, medio e lungo termine;
- e. il calendario per l'attuazione, compresa l'introduzione graduale degli obiettivi dell'*acquis* dell'UE.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane nel 2027, fino al 2050 o per 20 anni dopo la data di adesione all'UE.

L'UE rileva le informazioni presentate a sostegno della richiesta. Ritiene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico della direttiva, che rispecchi le prescrizioni della direttiva (UE) 2024/3019 concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) e che comprenda:

- a. la situazione attuale degli impianti di trattamento delle acque esistenti;
- b. gli investimenti e le misure di sviluppo delle capacità per soddisfare le prescrizioni della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- c. le tappe fondamentali per la raccolta e il trattamento delle acque reflue entro il 2040 e il 2050;
- d. il calendario per l'attuazione, compresa l'introduzione graduale dell'*acquis* dell'UE.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione degli articoli 5 e 14 e dell'allegato I, parti A e C, della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva sull'acqua potabile) fino al 2040 o per 10 anni dopo la data di adesione all'UE.

L'UE rileva le informazioni presentate a sostegno della richiesta. Ritiene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico della direttiva, che comprenda:

- a. la situazione attuale della qualità dell'acqua potabile e i relativi piani di monitoraggio;
- b. la definizione delle priorità d'investimento, i finanziamenti e il modo in cui il periodo transitorio permetterà di affrontare le criticità amministrative nonché le difficoltà in termini di disponibilità dei finanziamenti e di accessibilità economica;
- c. gli sforzi finanziari e le strategie di sviluppo delle capacità;
- d. le tappe fondamentali in materia di monitoraggio della qualità delle acque, conformità e approccio basato sul rischio entro il 2040;
- e. il calendario per l'attuazione, compresa l'introduzione graduale dell'*acquis* dell'UE.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Osserva che l'Albania comunicherà la durata del periodo transitorio dopo il completamento del piano di attuazione specifico della direttiva.

L'UE rileva le informazioni presentate a sostegno della richiesta. Ritiene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico della direttiva, che comprenda:

- a. l'individuazione delle acque inquinate o delle acque a rischio di inquinamento e la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati;

- b. l'elaborazione di codici di buona pratica agricola da applicare su base volontaria e l'adozione di piani d'azione obbligatori per gli agricoltori;
- c. il monitoraggio della qualità delle acque per controllare l'inquinamento da nitrati e la limitazione dell'applicazione di azoto da effluente;
- d. il calendario per l'attuazione, compresa l'introduzione graduale dell'*acquis* dell'UE.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione degli articoli 3 e 6 della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Prende atto del fatto che l'Albania comunicherà la durata del periodo transitorio dopo il completamento del piano di attuazione specifico della direttiva.

L'UE rileva le informazioni presentate a sostegno della richiesta. Ritiene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico della direttiva, che comprenda:

- a. i criteri per valutare lo stato delle acque sotterranee (il calendario per l'applicazione delle norme UE in materia di qualità delle acque sotterranee e per la fissazione e l'applicazione di valori soglia nazionali);
- b. l'individuazione di tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di inquinanti nei corpi idrici sotterranei a rischio e la determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza;
- c. misure per prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee;
- d. il sostegno del processo di caratterizzazione, delimitazione e valutazione dello stato a livello di corpo idrico sotterraneo;
- e. il calendario per l'attuazione, compresa l'introduzione graduale dell'*acquis* dell'UE.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio per la piena attuazione dei piani di cui all'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Prende atto del fatto che l'Albania comunicherà la durata del periodo transitorio dopo il completamento del piano di attuazione specifico della direttiva.

Prende atto altresì delle informazioni presentate a sostegno della richiesta. Ritiene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico della direttiva, che comprenda:

- a. il completamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ancora in sospeso;
- b. l'ultimazione dei piani per le zone a rischio di alluvioni e l'approvazione dei piani per i bacini idrografici;
- c. l'attuazione e il monitoraggio di tutti i piani, in quanto soltanto uno è attualmente in corso;
- d. il calendario per l'attuazione, compresa l'elaborazione di disposizioni regolamentari per la gestione del rischio di alluvioni e l'introduzione graduale dell'*acquis* dell'UE.

L'UE ricorda l'importanza della **protezione della natura** per tutelare la biodiversità dell'Europa. Sollecita l'allineamento con l'*acquis* in materia di uccelli⁴⁷ e habitat⁴⁸ ed esorta a rendere efficaci il monitoraggio e la raccolta dei dati e a definire chiaramente le responsabilità delle autorità, anche a livello comunale. L'Albania deve completare l'allineamento a tutti gli obblighi derivanti da tali direttive e accelerarne l'attuazione. L'UE esprime profonda preoccupazione per il fatto che la modifica della legge sulle aree protette autorizza progetti infrastrutturali che potrebbero minacciare la biodiversità e i siti Natura 2000 ed esorta l'Albania ad adottare misure immediate per allineare la legislazione nazionale pertinente all'*acquis* dell'UE in materia di protezione della natura. L'UE sollecita inoltre l'allineamento alle norme dell'UE in materia di conservazione della natura. Incoraggia l'Albania a valutare in modo sufficiente la conformità dei progetti infrastrutturali alle norme dell'UE in materia di biodiversità e protezione della natura prima di autorizzarli. Invita l'Albania a rafforzare i suoi processi di rilascio delle licenze, ispezioni e chiusura dei giardini zoologici non conformi e a migliorare l'allineamento al regolamento CITES⁴⁹ rafforzando il monitoraggio e l'applicazione. Incoraggia l'Albania ad allinearsi ulteriormente ai regolamenti in materia di ABS⁵⁰, legname⁵¹ e FLEGT⁵² nonché al regolamento sui prodotti a deforestazione zero⁵³, al regolamento sul ripristino della natura⁵⁴ e agli obiettivi del quadro globale per la biodiversità.

⁴⁷ Direttiva 2009/147/CE.

⁴⁸ Direttiva 92/43/CEE.

⁴⁹ Regolamento (CE) n. 338/97.

⁵⁰ Regolamento (UE) n. 511/2014.

⁵¹ Regolamento (UE) n. 995/2010.

⁵² Regolamento (CE) n. 2173/2005.

⁵³ Regolamento (UE) 2023/1115.

⁵⁴ Regolamento (UE) 2024/1991.

L'UE sottolinea l'importanza di limitare l'impatto delle **sostanze chimiche** sull'ambiente. Invita l'Albania ad allinearsi al regolamento sui biocidi⁵⁵ e a stanziare maggiori risorse per le ispezioni e l'applicazione. Sottolinea l'importanza dell'allineamento al regolamento REACH⁵⁶ e della sua attuazione, anche attraverso il rafforzamento delle risorse destinate alle ispezioni, nonché al regolamento PIC⁵⁷, alla direttiva sull'amianto⁵⁸ e al regolamento sul mercurio⁵⁹. Invita inoltre l'Albania a portare a termine l'allineamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio⁶⁰. Esorta l'Albania ad allinearsi alla direttiva sulla sperimentazione animale, prestando particolare attenzione alle sue definizioni. Sottolinea inoltre la necessità di intensificare gli sforzi per allinearsi alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, in particolare per quanto riguarda le ispezioni e l'applicazione.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione degli articoli 26, 29, 33, 34, 43, dell'articolo 89, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 94, paragrafo 1, e dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, fino a 12 mesi dopo la data di adesione all'UE.

Prende atto delle informazioni presentate a sostegno della richiesta. Ritiene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo e invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico del regolamento, che comprenda:

- a. la conformità in materia di registrazione dei biocidi;
- b. la condivisione dei dati;
- c. il riconoscimento reciproco e le autorizzazioni;
- d. il calendario per l'attuazione, compresa l'introduzione graduale dell'*acquis* dell'UE.

⁵⁵ Regolamento (UE) n. 528/2012.

⁵⁶ Regolamento (CE) n. 1907/2006.

⁵⁷ Regolamento (UE) n. 649/2012.

⁵⁸ Direttiva 2009/148/CE.

⁵⁹ Regolamento (CE) n. 1102/2008.

⁶⁰ Regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'UE prende atto dello scarso allineamento dell'Albania alla legislazione dell'UE in materia di **inquinamento industriale e gestione dei rischi**. Esorta l'Albania a intensificare gli sforzi per allinearsi alla direttiva sulle emissioni industriali (IED) e al regolamento sul registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR), nonché per attuare e applicare tali atti, al fine di conseguire un approccio pienamente integrato e monitorare attentamente la revisione dei due atti. Invita l'Albania ad adottare le misure necessarie per attuare in modo sistematico l'*acquis* "Seveso". Sollecita inoltre un rapido allineamento in materia di amianto, in particolare per quanto riguarda la demolizione di edifici e la gestione dei rifiuti. L'UE invita altresì l'Albania a garantire che la sua etichettatura ecologica diventi il marchio di qualità ecologica dell'UE dopo l'adesione. Invita inoltre il paese a intensificare gli sforzi in materia di EMAS, sostenendo le imprese nell'adozione del sistema e nella realizzazione di campagne di comunicazione.

L'UE prende atto del fatto che l'Albania ha chiesto un periodo transitorio di esenzione dalla piena attuazione di vari articoli di cui ai capi II, III e V della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali per [10] anni dopo la data di adesione all'UE. L'UE rileva le informazioni presentate a sostegno della richiesta in materia di inquinamento industriale. Ritiene tuttavia che siano necessarie informazioni più dettagliate perché l'Unione possa prendere posizione al riguardo. Tale richiesta deve essere presa in considerazione anche per la direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la suddetta direttiva e sarà applicabile a partire dal 2026. L'UE invita l'Albania a fornire un dettagliato piano di attuazione specifico della direttiva, che comprenda:

- a. la situazione attuale per quanto riguarda i livelli di emissioni industriali;
- b. l'istituzione di sistemi di monitoraggio, comunicazione e autorizzazioni relativamente alle installazioni industriali;
- c. il piano per rendere gli impianti industriali pienamente conformi ai requisiti della IED, compresi i costi previsti;
- d. la strategia per l'adozione di soluzioni BAT;
- e. gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi previsti dall'*acquis* dell'UE;
- f. l'introduzione graduale e il calendario per l'attuazione dell'*acquis* dell'UE.

L'UE prende atto del parziale allineamento dell'Albania alla direttiva sul **rumore**. Esorta l'Albania a determinare quali strade, ferrovie, aeroporti e agglomerati rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva e a elaborare di conseguenza mappe acustiche strategiche e piani d'azione contro il rumore. L'UE si compiace della partecipazione dell'Albania al meccanismo di **protezione civile** dell'Unione (UCPM) e la incoraggia a continuare a migliorare il suo sistema di protezione civile. Invita il paese a collegare il suo sistema nazionale di comunicazione per le emergenze al sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, l'UE sottolinea la necessità che l'Albania intensifichi l'allineamento legislativo all'*acquis* dell'UE in materia di clima, attualmente poco avanzato. Si compiace di constatare che l'Albania ha compiuto alcuni progressi grazie all'adozione di una legge sul **clima** e di un piano nazionale per l'energia e il clima. Sottolinea la necessità che l'Albania intensifichi gli sforzi per proseguire l'attuazione di un sistema nazionale volto a stimare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra e per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento sulla governance. Invita il paese ad adottare una strategia a lungo termine per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

L'UE incoraggia l'Albania ad allinearsi ulteriormente al pertinente *acquis* in materia di qualità dei carburanti, in particolare per quanto riguarda le miscele di biocarburanti e il gasolio utilizzati nelle macchine mobili non stradali. Invita il paese ad allinearsi all'*acquis* dell'UE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e sui gas fluorurati.

L'UE sottolinea l'importanza che l'Albania compia progressi in relazione al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), in particolare per quanto riguarda la predisposizione e l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento (MRVA)⁶¹, compresa la legislazione in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica per il trasporto marittimo⁶². Sottolinea che l'Albania deve allinearsi anche al diritto derivato in materia di EU ETS, compreso quello riguardante il registro dell'Unione, l'assegnazione gratuita, la messa all'asta e il settore del trasporto marittimo.

⁶¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 quale modificato.

⁶² Regolamento (UE) 2015/757.

L'UE sottolinea inoltre che l'Albania deve allinearsi al CBAM e sviluppare le necessarie capacità presso la sua amministrazione doganale e invita il paese ad avviare i preparativi.

L'UE sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per quanto riguarda l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF). Sottolinea la mancanza di allineamento alle norme in materia di CO₂ per le autovetture, i furgoni e i veicoli pesanti e invita l'Albania a istituire adeguati sistemi di monitoraggio e comunicazione⁶³.

L'UE invita l'Albania a iniziare a riflettere su un potenziale sistema di autorizzazione in materia di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e sugli obblighi delle compagnie petrolifere e del gas in materia di finanziamento della capacità di stoccaggio entro il 2030.

L'UE invita l'Albania a proseguire la **lotta alla corruzione nel settore dell'ambiente** attraverso misure concrete a favore dell'integrità, della responsabilità e della trasparenza, anche riguardo a contratti pubblici, licenze e permessi e ispezioni.

* * *

Considerato lo stato attuale dei preparativi dell'Albania, e a condizione che il paese rispetti i parametri intermedi relativi al gruppo di capitoli 1, restando inteso che l'Albania deve continuare a progredire verso l'allineamento e l'attuazione dell'*acquis* dell'UE relativo ai seguenti capitoli e fatte salve eventuali condizioni aggiuntive stabilite negli ulteriori parametri definiti per il gruppo di capitoli 4, l'UE rileva che tali capitoli potranno essere provvisoriamente conclusi solo una volta che essa avrà accertato la realizzazione dei parametri elencati di seguito.

⁶³ A norma del regolamento (UE) 2019/631 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri e del regolamento (UE) 2019/1242 per i veicoli pesanti.

Capitolo 14 - Politica dei trasporti

- L'Albania ha un livello avanzato di allineamento all'*acquis* dell'UE in materia di tariffazione stradale e pedaggi.
- L'Albania si è allineata ai requisiti dell'*acquis* dell'UE in materia di trasporto di merci pericolose, all'*acquis* sociale nel settore del trasporto su strada, alle norme per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e dimensioni e peso di alcuni tipi di veicoli commerciali pesanti, nonché alla direttiva sui controlli tecnici⁶⁴ e alla direttiva sui documenti di immatricolazione dei veicoli⁶⁵.
- L'Albania si è allineata al sistema di trasporto intelligente per il trasporto stradale e ferroviario e ne ha avviato l'attuazione.
- L'Albania ha provveduto a rendere pienamente operativi un organismo di regolamentazione ferroviaria competente, indipendente ed efficace, un'autorità nazionale preposta alla sicurezza e un organismo investigativo. L'Albania ha garantito l'allineamento all'*acquis* dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria e interoperabilità.
- L'Albania si è allineata all'*acquis* in materia di gestione del traffico aereo, operazioni di volo e segnalazione di eventi e indagini su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione.
- L'Albania ha raggiunto un avanzato livello di allineamento all'*acquis* dell'UE in materia di sicurezza marittima intrinseca ed estrinseca e ha adottato le misure necessarie per non figurare più nella "lista grigia".
- L'Albania si è allineata all'*acquis* sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto e ha garantito il ruolo degli organismi nazionali di applicazione al momento dell'adesione.

⁶⁴ Direttiva 2014/45/UE.

⁶⁵ Direttiva 1999/37/CE.

Capitolo 15 - Energia

- L'Albania si è allineata all'*acquis* in materia di mercato interno dell'energia, in particolare al pacchetto sull'integrazione nel settore dell'energia elettrica.
- L'Albania ha allineato la sua legislazione all'*acquis* in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, compresa la legislazione di attuazione, e ha dimostrato di aver compiuto progressi nella loro attuazione.
- L'Albania ha allineato la propria legislazione alla normativa in materia di scorte petrolifere di sicurezza e preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica⁶⁶, anche designando un'autorità preposta alla gestione delle scorte energetiche, e ha iniziato a costituire scorte effettive.

Capitolo 21 - Reti transeuropee

- L'Albania ha allineato il proprio quadro giuridico al regolamento RTE-E⁶⁷.
- L'Albania ha concordato con la Commissione europea, previa debite consultazioni, i futuri progetti prioritari della rete TEN-T. L'Albania ha un livello avanzato di allineamento con il regolamento TEN-T⁶⁸ e ha compiuto progressi sufficienti verso il completamento dei progetti sul corridoio di trasporto europeo Balcani occidentali-Mediterraneo orientale.
- L'Albania garantisce una capacità istituzionale e amministrativa adeguata, con elevati standard di integrità necessari per assumere le responsabilità dell'*acquis* in questo capitolo.

⁶⁶ Direttiva 2009/119/CE e regolamento (UE) n. 2019/941

⁶⁷ Regolamento (UE) 2022/869.

⁶⁸ Regolamento (UE) 2024/1679.

Capitolo 27 - Ambiente e cambiamenti climatici

- L'Albania ha allineato la sua legislazione all'*acquis* orizzontale in materia ambientale⁶⁹ e ha dimostrato progressi tangibili verso il conseguimento di risultati in termini di attuazione e applicazione in questo settore, anche per quanto riguarda la valutazione d'impatto (direttive sulla valutazione di impatto ambientale e sulla valutazione ambientale strategica), in particolare per quanto attiene agli investimenti infrastrutturali, garantendo nel contempo la conformità con i requisiti in materia di partecipazione del pubblico, consultazioni transfrontaliere e accesso alla giustizia in materia ambientale. L'Albania ha dimostrato di essere pronta ad attuare e applicare efficacemente la legislazione orizzontale entro la data di adesione. L'Albania garantisce che la sua infrastruttura nazionale di dati territoriali è conforme alla direttiva INSPIRE.
- L'Albania si è allineata all'*acquis* dell'UE in materia di reati ambientali e ha compiuto progressi tangibili verso il conseguimento di risultati in materia di criminalità ambientale, quali i reati contro le specie selvatiche e il deterioramento degli habitat, la spedizione o lo scarico illegali di rifiuti, i reati in materia di inquinamento e il commercio illegale di sostanze pericolose.
- L'Albania continua ad allinearsi al pertinente *acquis* dell'UE in materia di qualità dell'aria⁷⁰ e di determinati inquinanti atmosferici⁷¹. Comunica annualmente le emissioni, in linea con la direttiva NEC⁷², ha adottato un programma nazionale per il controllo dell'inquinamento atmosferico e ha presentato un'analisi delle strategie di controllo delle emissioni efficaci sotto il profilo dei costi per il 2030. L'Albania continua ad adottare misure per migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle zone che superano i valori limite dell'UE e sviluppando o aggiornando piani per la qualità dell'aria, come previsto dalla direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente⁷³.

⁶⁹ Direttiva 2011/92/UE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, direttiva 2001/42/CE, direttiva 2003/4/CE, direttiva 2003/35/CE, direttiva 2004/35/CE, direttiva (UE) 2024/1203, direttiva 2007/2/CE.

⁷⁰ Direttiva (UE) 2024/2881.

⁷¹ Direttiva 2016/2284/UE.

⁷² Direttiva 2016/2284/UE.

⁷³ Direttiva (UE) 2024/2881

- L'Albania continua ad allinearsi al pertinente *acquis* dell'UE in materia di rifiuti, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, e destina finanziamenti adeguati agli investimenti infrastrutturali. L'Albania istituisce programmi di prevenzione dei rifiuti, elabora piani di gestione dei rifiuti — nazionali e regionali — che comprendono informazioni su tutti i flussi di rifiuti e le soluzioni per gestirli, compresi tipo e capacità delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dei sistemi di raccolta differenziata e degli strumenti economici. L'Albania continua ad allinearsi all'*acquis* dell'UE nel settore dell'acqua ed elabora piani di gestione dei bacini idrografici per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, incluse le porzioni di distretti idrografici internazionali che rientrano nel suo territorio, e garantisce che siano in essere la base giuridica e i meccanismi per il coordinamento internazionale di tali piani. L'Albania ha un livello avanzato di allineamento alla legislazione in materia di acqua potabile e prosegue l'allineamento alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.
- L'Albania continua ad allinearsi all'*acquis* dell'UE in materia di protezione della natura⁷⁴, anche abrogando le disposizioni incompatibili adottate mediante modifiche alla legge sulle aree protette (legge n. 21/2024) e ponendo fine alla legislazione del 2015 sugli investimenti strategici. L'Albania ha presentato alla Commissione l'elenco dei siti Natura 2000 proposti, tenendo conto in misura sufficiente dei tipi di habitat e specie in linea con i requisiti delle direttive Uccelli e Habitat. L'Albania ha garantito la capacità di gestire la rete Natura 2000, anche concedendo uno stato di protezione adeguato alle zone designate e attuando efficacemente le misure di conservazione necessarie per preservarle e migliorarle. L'Albania dimostra di essere pienamente preparata a garantire l'attuazione e l'applicazione dei requisiti dell'*acquis* dell'UE in materia di protezione della natura alla data di adesione.

⁷⁴ Regolamento (UE) 2024/1991, regolamento (UE) n. 1143/2014, direttiva 1999/22/CE del Consiglio, direttiva 2010/63/UE, direttiva 2009/147/CE, direttiva 92/43/CEE del Consiglio, regolamento (UE) n. 511/2014, regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, regolamento (CE) n. 1007/2009, regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, regolamento (UE) 995/2010, regolamento (UE) 2023/1115, regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio.

- L'Albania ha un livello avanzato di allineamento all'*acquis* nei settori relativi alle sostanze chimiche⁷⁵, al rumore⁷⁶ e alla protezione civile e dimostra di avere fatto il necessario per essere perfettamente preparata ad assicurare l'attuazione e l'applicazione dei requisiti dell'UE alla data di adesione.
- L'Albania ha un livello avanzato di allineamento all'*acquis*⁷⁷ dell'UE in materia di clima e ha dimostrato di avere fatto il necessario per essere pronta ad attuarlo e ad applicarlo al momento dell'adesione. L'Albania istituisce un solido quadro di monitoraggio e comunicazione, in linea con gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento sulla governance. L'Albania ha istituito una strategia a lungo termine in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050.
- L'Albania ha un livello avanzato di allineamento all'*acquis* dell'UE nel settore dello scambio di quote di emissione, in particolare grazie all'adozione degli atti legislativi sul funzionamento del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS)⁷⁸ e successive modifiche. In particolare, l'Albania ha provveduto a predisporre e attuare nel suo intero ambito di applicazione la pertinente legislazione in materia di monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento (MRVA) e monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) per il settore marittimo nel quadro dell'EU ETS. L'Albania si è ulteriormente allineata al registro dell'Unione, all'assegnazione gratuita e alla messa all'asta. L'Albania garantisce progressi sufficienti per poter attuare il CBAM al momento dell'adesione.
- L'Albania ha dimostrato l'adeguata capacità dei suoi organi amministrativi a tutti i livelli di rispettare standard elevati di integrità, inclusi i servizi di ispezione, migliora inoltre ulteriormente il coordinamento dei lavori e dimostra di aver fatto il necessario per porre in essere, in tempo utile prima dell'adesione, tutte le strutture amministrative appropriate e una formazione adeguata per consentire l'attuazione e l'applicazione dell'*acquis* in tutti i settori del presente capitolo.

⁷⁵ Regolamento (CE) n. 1272/2008, regolamento (UE) 2024/2865, regolamento (CE) n. 1907/2006, regolamento (UE) n. 649/2012, regolamento (UE) 2019/1021, direttiva 96/59/CE del Consiglio.

⁷⁶ Direttiva 2002/49/CE.

⁷⁷ In particolare la direttiva EU ETS, il regolamento MRV relativo al trasporto marittimo, la normativa europea sul clima, il regolamento sulla governance e l'*acquis* sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, i gas fluorurati, le norme sulle emissioni di CO₂ dei veicoli, l'etichettatura delle autovetture, la qualità dei carburanti, l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF), la cattura e lo stoccaggio del carbonio, il certificato di assorbimento del carbonio e il Fondo sociale per il clima.

⁷⁸ In linea con la direttiva 2003/87/CE (EU ETS) quale modificata.

Il controllo dei progressi compiuti nell'allineamento all'*acquis* dell'UE e nella sua attuazione continuerà in tutto l'arco dei negoziati. L'UE sottolinea che seguirà con particolare attenzione tutte le questioni specifiche summenzionate al fine di accertarsi della capacità amministrativa dell'Albania, della sua capacità di completare l'allineamento giuridico all'*acquis* in tutti i settori contemplati dal presente gruppo di capitoli, nonché degli ulteriori progressi nell'attuazione e nell'applicazione. Particolare attenzione deve essere prestata ai nessi esistenti tra i capitoli del presente gruppo e altri capitoli di negoziato. La valutazione finale della conformità della legislazione dell'Albania rispetto all'*acquis* dell'UE e della sua capacità di attuazione potrà avvenire solo in una fase successiva dei negoziati. In aggiunta a tutte le informazioni eventualmente richieste dall'UE per i negoziati sul presente gruppo di capitoli, che devono essere fornite alla conferenza, l'UE invita l'Albania a trasmettere regolarmente al consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni scritte particolareggiate in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dell'*acquis* dell'UE.

Considerato quanto precede, la conferenza ritornerà sul presente gruppo di capitoli a tempo debito.

Inoltre, l'UE ricorda che tra il 16 giugno 2025 e la conclusione dei negoziati potrà esserci un nuovo *acquis* dell'UE.
